

Oggetto

Impugnazione proposta avverso l'ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) 10 maggio 2010, T-98/10, Fransson Verkstäder/UAMI, mediante la quale il Tribunale aveva respinto il ricorso di annullamento proposto dal titolare del disegno o modello comunitario n. 253778-0001 (frantumatrice da paglia) contro la decisione della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 22 ottobre 2009, pratica R 690/2007-3, che annulla la decisione della divisione d'annullamento che aveva pronunciato il rigetto della domanda di nullità presentata dalla Lindner Recyclingtech — Termini di ricorso — Manifesta inammissibilità

Dispositivo

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *La Fransson Verkstäder AB sosterrà le proprie spese.*

(¹) GU C 328 del 4.12.2010.

Impugnazione proposta il 14 ottobre 2010 da Dimitris Platis avverso l'ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) 30 settembre 2010, causa T-311/10, Dimitris Platis/Consiglio e Grecia

(Causa C-513/10 P)

(2011/C 80/18)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Dimitris Platis (rappresentante: avv. P. Théodoropoulos)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea e Repubblica ellenica

Con ordinanza 17 dicembre 2010 la Corte di giustizia (Settima Sezione) ha disposto il rigetto dell'impugnazione, poiché era, in parte, manifestamente infondata e, in parte, manifestamente irricevibile.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 15 dicembre 2010 — Vogtländische Straßen-, Tief- und Rohrleitungsbau GmbH Rodewisch (VSTR)/Finanzamt Plauen, interveniente: Bundesministerium der Finanzen

(Causa C-587/10)

(2011/C 80/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrenti: Vogtländische Straßen-, Tief- und Rohrleitungsbau GmbH Rodewisch (VSTR)

Convenuto: Finanzamt Plauen

Interveniente: Bundesministerium der Finanzen.

Questioni pregiudiziali

1) Se la sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE (¹), in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, consenta di considerare una cessione intracomunitaria esente da imposta solo quando il soggetto passivo dimostri di aver registrato contabilmente la partita IVA dell'acquirente.

2) Se per la soluzione della questione sub 1) rilevino le seguenti circostanze:

— se l'acquirente sia una società avente sede in un paese terzo, la quale, pur non essendo registrata in alcuno Stato membro ai fini delle imposte sulla cifra di affari, abbia spedito, nell'ambito di un'operazione a catena, i beni oggetto della cessione da uno Stato membro a un altro Stato membro, e

— se il soggetto passivo abbia comprovato la presentazione da parte dell'acquirente di una dichiarazione fiscale relativa all'acquisto intracomunitario.

(¹) GU L 145, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Hoge Raad der Nederlanden il 17 dicembre 2010 — T.G. van Laarhoven/Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-594/10)

(2011/C 80/20)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: T.G. van Laarhoven

Convenuto: Staatssecretaris van Financiën